

Ravvedimento operoso dal 01-01-2015 e dal 01/01/2016

**LEGGE
DI STABILITA'
2015**

RAVVEDIMENTO OPEROSO
 Legge 190/2014
 (Legge di Stabilità 2015)

Le nuove regole del ravvedimento

Regolarizzazione del mancato adempimento	Norma (art. 13, co.1, Dlgs 472/97)	Nuovo ravvedime Riduzione sanzio (dall'1/1/2015)
Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore	lettera <i>a-bis</i>)	sanzione ridotta a 1/9 del mi
Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione	lettera <i>c</i>)	sanzione ridotta a 1/10 del m
Entro 1 anno dall'omissione o dall'errore	lettera <i>b</i>)	sanzione ridotta a 1/8 del mi
Entro 2 anni dall'omissione o dall'errore	lettera <i>b-bis</i>)	sanzione ridotta a 1/7 del mi
Oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore	lettera <i>b-ter</i>)	sanzione ridotta a 1/6 del mi

LEGGE DI STABILITÀ 2016

La nuova normativa, dettata dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato l'istituto del ravvedimento operoso modificando l'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997,

ha ridotto le sanzioni per chi si avvale dell'istituto del ravvedimento operoso **entro i primi 90 giorni**.

In dettaglio le nuove sanzioni applicabili, dal **1° gennaio 2016**:

- **0,1%** per ogni giorno di ritardo, se il pagamento sarà eseguito **entro 14 giorni** dalla scadenza;
- **1,5%** se il pagamento sarà eseguito **entro 30 giorni** dalla scadenza;
- **1,67%** se il pagamento sarà eseguito **oltre i 30 giorni, ma entro i 90 giorni**.

Rimangono invariate, invece, le altre sanzioni che ricordiamo essere:

- **3,75%** se il pagamento sarà eseguito **oltre i 90 giorni** dalla scadenza, **ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero**, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro un anno dalla scadenza**;
- **4,29% entro il termine il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo ovvero**, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro due anni dall'omissione o dall'errore (ravvedimento per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate)**;
- **5% oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo ovvero**, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre due anni dall'omissione o dall'errore (ravvedimento per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate)**;
- **6% dopo la constatazione della violazione**.

Dal 2017 il tasso (saggio o aliquota) di riferimento per il calcolo del ravvedimento operoso cambia e passa allo 0,1%.

Tipologia ravvedimento operoso	Termine temporale
Ravvedimento «sprint»	Entro 14 giorni dalla scadenza
Ravvedimento breve	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza
Ravvedimento lungo	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza
Ravvedimento lungo o annuale	Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione
Ravvedimento ultrannuale	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione
Ravvedimento ultrabiennale	Dopo 2 anni dall'omissione o dall'errore

Data ultimo aggiornamento pagina
26/03/2017